

## **Circolare 01\_2019**

di precisazione al Regolamento previdenziale della Fondazione Ticinese per il II° Pilastro

La presente circolare precisa dei singoli articoli oppure regola dei casi non previsti dal Regolamento previdenziale. Le decisioni espresse in questa circolare vengono di regola integrate nella successiva versione del Regolamento previdenziale. Nel limite del possibile, viene sempre indicato nel titolo a che articoli si applica la precisazione.

Il Consiglio di Fondazione pubblica le proprie circolari come pure i Suoi regolamenti sul sito della Fondazione, consultabile presso <https://www.ftp2p.ch/regolamenti>.

### **In generale - Definizione di firma autenticata**

Una firma è autenticata ai sensi del regolamento se essa è stata autenticata da un notaio oppure da un Comune. Alternativamente una firma è pure considerata come autenticata se è stata effettuata presso la sede della Fondazione in presenza di un collaboratore di FTP.

### **Art. 1 – Secondo criterio della definizione di convivenza (oppure concubinato)**

Per adempiere al secondo criterio, parte b), della definizione di convivenza, il partner superstite deve sostentare i figli comuni, ai sensi delle restrizioni effettuate dall'art. 20a LPP.

### **Art. 1 – Terzo criterio della definizione di convivenza (oppure concubinato)**

La comunicazione proattiva della convivenza da parte dell'assicurato (ancora in vita) avviene tramite apposito formulario. Il formulario è da firmare da entrambi i partner. Di regola, la Fondazione accetta solo firme autenticate.

### **Art. 4 cpv. 3 – Ammissione per minorenni**

Entrambe le assicurazioni per rischio e risparmio non sono possibili per chi non raggiunge il limite previsto all'art. 4 cpv. 3 del regolamento previdenziale. Al momento la Fondazione non prevede dunque eccezioni all'ammissione rispetto all'età dell'assicurato.

### **Art. 19 – Termine per rivendicazione del diritto ad una rendita per convivente**

In ottemperanza con il precedente regolamento, il termine per poter presentare un eventuale contratto di sostentamento alla Fondazione (e soddisfare il terzo criterio della definizione di convivenza) si attesta a 3 mesi dopo la morte dell'assicurato.

### **Art. 21 cpv. 4 e 5 – Notifica scritta per le prestazioni di capitale di decesso**

La notifica oppure dichiarazione scritta per modificare le frazioni del capitale o l'ordine dei beneficiari deve essere firmata dall'assicurato e la firma va sempre autenticata.

### **In generale risp. art. 21 cpv. 6 – Termine di rivendicazione del diritto a prestazioni**

Il termine di 3 anni è da intendere come termine massimo per poter rivendicare il proprio diritto a qualsiasi tipo di prestazione da parte della Fondazione. Oltre questo termine decade il diritto a qualsivoglia prestazione.

Se un avente diritto al capitale di decesso si annuncia entro questo termine ma non è chiaro se possa essere l'unico beneficiario, la Fondazione ha la facoltà di attendere il termine dei 3 anni prima di versare la prestazione, senza che per questo siano dovuti degli interessi di mora.

### **Articolo 22 cpv. 2 – Richiesta della prestazione di uscita in età di prepensionamento**

Ai sensi delle restrizioni dell'art. 2 cpv. 1bis LFLP, è possibile richiedere una prestazione di uscita solo in caso di annuncio come disoccupato o in caso di proseguimento di attività lucrative (a prescindere se come dipendente o indipendente).

Questa circolare entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Fondazione nella seduta del 12.03.2019 e da questa data è parte integrante del Regolamento previdenziale.

Lugano, 12.03.2019

Il Consiglio di Fondazione della Fondazione Ticinese per il II° Pilastro